



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

ORIGINALE

N. 372/2016
R.GEN

N. 1171/2019
REG.SENT
Del 13 settembre
2019

N. 4595/2015
R.G.N.R.

N. _____ CAMP.
PENALE

REDATA
SCHEDA IL

N. _____
REG. _____
ESEC _____

In composizione monocratica nella persona del

G.O.T. Dr.ssa Alessia Albertone

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dr.ssa Donatella Ricci – VPO con delega

e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Alberta Accardo

Alla pubblica udienza del 13 settembre 2019

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
nei confronti di :

_____ nato a _____ res. in _____

Libero presente

difeso di fiducia dagli Avv.ti Al _____ A e Massimo _____ del
Foro di _____

PARTE CIVILE: AU [REDACTED], in persona del legale rapp.te pro tempore, con l'Avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED]

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 640, 61, n. 7, c.p. perché, con artifici e raggiri consistiti nel trattare l'acquisto di un'autovettura con il personale della concessionaria [REDACTED] e nel consegnare documenti apparentemente attestanti due bonifici del 27.08.2015 con valuta 28.08.2015 per un importo complessivo di euro 22.500,00 (uno di euro 12.500 e l'altro di euro 10.000) ed il relativo addebito sul conto corrente a lui intestato, induceva il concessionario in errore circa il pagamento del prezzo pattuito per la compravendita dell'auto e ottenendo al consegna dell'auto Mini modello R51 Mini Cooper D Paceman del valore di euro 22.500, procurava a sé e ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, essendo risultati tali documenti artefatti ed i pagamenti mai effettuati. Con l'aggravante dell'aver cagionato alla p.o. un danno di rilevante gravità.
In Giurico. il 02.09.2015

Conclusioni del P.M.:

condanna a mesi 10 di reclusione ed euro 500,00 di multa;

Conclusioni della parte civile:

affermare la penale responsabilità dell'imputato [REDACTED] lo in ordine al reato al medesimo aseritto e, conseguentemente, condannarlo alla pena che riterrà di giustizia: condannare l'imputato al risarcimento del danno, quantificato in euro 7.500,00, pari alla differenza tra il prezzo pattuito per la vendita della vettura nuova (euro 22.500,00) e il valore Eurotax della vettura oggetto di restituzione (euro 15.000,00), oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa, in somma non inferiore ad euro 7.000,00, con condanna provvisoriamente esecutive ex art. 540, co. I, c.p.p. o, in subordine, condannare l'imputato al pagamento di una provvisoria ex art. 539, co. II, c.p.p., che il tribunale voglia fissare nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunto la prova, tenendo conto della liquidazione del danno del pagamento della somma di euro 1.750,00 in forza di transazione non rispettata; condannare l'imputato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile costituita, come ad nota spese che si deposita;

Conclusioni della difesa:

In principalità: assoluzione perché il fatto non costituisce reato;

In subordine: riqualificazione ex art. 641 c.p., con condanna alla sola pena della multa;

In ulteriore subordine: esclusa la contestata aggravante, minimo pena, attenuanti generiche e benifici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto regolarmente notificato, [REDACTED] è stato citato a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

disposizione di bonifico on line, cui si dà seguito salvo verifica di disponibilità dei fondi.

Il teste ha inoltre confermato la lettera con cui Biverbanca disconosceva la veridicità dell'estratto conto prodotto da [REDACTED], attestando che il CRO relativo al bonifico di 10.000,00 euro era inesistente, mentre il CRO apparentemente relativo al bonifico di 12.500,00 euro ineriva ad un diverso bonifico.

[REDACTED] p. Responsabile all'usato per il Gruppo [REDACTED] ha dichiarato di aver personalmente appurato che gli accrediti delle somme non erano mai stati eseguiti sul conto della concessionaria.

Egli aveva vanamente tentato di contattare [REDACTED], che si era però negato al telefono, ed era invece riuscito a parlare con la di lui moglie la quale, però, gli aveva risposto che non poteva farci niente.

Il teste aveva altresì contattato il Direttore della Biverbanca di [REDACTED] che aveva escluso fossero mai stati disposti bonifici in favore di [REDACTED]. [REDACTED] infine precisato che, al momento della restituzione, il valore del veicolo era diminuito di 7.500,00 euro circa.

Su domanda del Giudice, ha affermato che il fatturato annuo di [REDACTED] ammonta a 750 milioni di euro circa.

L'imputato ha dichiarato di aver disposto i bonifici, che erano stati però bloccati dall'Agenzia delle Entrate, che gli aveva pignorato il conto corrente in ragione di un credito pregresso.

Egli, tuttavia, non era stato avvisato del blocco del conto da parte di Biverbanca. Aveva poi anche promosso una pratica contro l'istituto di credito, ottenendo il riconoscimento dei suoi diritti.

Il prevenuto ha inoltre aggiunto che, alla data del 27.08.2015 (giorno in cui aveva disposto i bonifici) sul suo conto corrente vi era una disponibilità di 32.000,00 euro.

[REDACTED] ancora spontaneamente dichiarato che l'estratto conto richiesto dal medesimo on line e quello prodotto dalla banca divergono, osservando che il documento offerto dalla Biverbanca riporterebbe movimenti non fedeli rispetto a quelli effettivamente da lui compiuti nel periodo di riferimento.

Al termine del giudizio, si ritiene pienamente provata la penale responsabilità di [REDACTED] ordine al reato ascrittogli.

Invero, consegnando alla concessionaria [redacted] documentazione bancaria artefatta, l'imputato ha indotto in errore il venditore circa l'avvenuto pagamento del prezzo del veicolo Mini Paceman che andava ad acquistare, inducendo l'autosalone a perfezionare il passaggio di proprietà e a procedere alla consegna del bene.

Solo le successive verifiche contabili avevano permesso di appurare che, in realtà, dal conto corrente acceso da [redacted] presso la filiale Biverbanca di [redacted] [redacted] non erano mai stati accreditati euro 22.500,00 in favore di [redacted].

Detta circostanza, già certificata dalla Biverbanca con missiva in data 16.09.2015 (cfr. doc. 12 allegato alla querela), è stata comunque ribadita dalla successiva verifica effettuata nel corso del dibattimento, con acquisizione dell'estratto conto relativo al conto corrente intestato all'imputato ed aggiornato al 30.09.2015 (cfr. lettera Biverbanca del 12.03.2019 e allegati).

Risulta pertanto che, producendo gli ordini di bonifico di cui ai docc. 4 e 5 prodotti dalla parte civile, l'imputato ha indotto il personale di [redacted] a credere che il prezzo del veicolo fosse stato interamente corrisposto, e a concedere il nulla osta al passaggio di proprietà ed alla consegna del mezzo.

La Biverbanca ha invece successivamente escluso che detti bonifici fossero mai stati disposti, osservando che il CRO relativo al bonifico di 10.000,00 euro risultava inesistente, che il CRO relativo al bonifico di 12.500,00 ineriva ad una diversa operazione e che l'estratto conto fornito da [redacted] non rispecchiava le movimentazioni effettivamente compiute sul rapporto.

Risulta con tutta evidenza, pertanto, che per ottenere la consegna del mezzo l'imputato ha approntato documentazione bancaria falsa, consegnandola alla concessionaria, traendo in inganno la stessa in ordine all'effettivo pagamento del prezzo ed ottenendo l'ingiusto profitto della consegna del mezzo, con altrui danno patrimoniale.

Sul punto, [redacted] ha voluto sostenere che, alla data del 27.08.2015, egli aveva sul conto la disponibilità necessaria ad effettuare il pagamento del prezzo di euro 22.500,00, poi non andato a buon fine per un successivo pignoramento richiesto dalla Agenzia delle Entrate.

Ebbene, occorre innanzitutto osservare che, dall'estratto conto prodotto dal prevenuto, il conto corrente in parola sembrerebbe vantare un saldo attivo di 15.000,00 euro, poi incrementato grazie alla concessione di un finanziamento per euro 10.000,00 circa.

L'estratto conto fornito dalla Banca, invece, reca al 30.06.2015 un saldo attivo di poco meno di 2.000 euro e, senza registrare operazioni di particolare rilevanza, riporta al 30.09.2015 un saldo attivo di 2.100,00 euro circa.

Sul conto corrente in parola, pertanto, non è mai stata depositata la somma necessaria a coprire il costo di acquisto del veicolo, pari a 22.500,00 euro.

È evidente che l'estratto conto prodotto dall'imputato è stato artefatto, così come non è mai stato concesso il finanziamento di circa 10.000,00 euro di cui ha parlato l'imputato, senza peraltro mostrarsi in grado di produrre la relativa documentazione.

Ancora, inverosimile appare il pignoramento disposto dall'Agenzia delle Entrate di cui il [REDACTED] - a suo dire - sarebbe stato all'oscuro.

Poiché del pignoramento presso terzi viene sempre reso edotto anche il debitore, appare alquanto incredibile che il blocco del conto corrente sia avvenuto a totale insaputa dell'imputato il quale, anche in questo caso, non è stato in grado di produrre la relativa documentazione, così come non ha prodotto gli atti delle innumerevoli vertenze che egli avrebbe promosso sia contro la banca che contro l'Agenzia delle Entrate.

Dai chiarimenti forniti dalla Banca, appare quindi inconfutabile che la documentazione fornita da [REDACTED] alla concessionaria sia stata artefatta.

Le giustificazioni svolte dall'imputato non risultano fondate su alcun elemento di prova certa ed appaiono, anch'esse, frutto della vivida fantasia di [REDACTED].

Ritenuta provata la penale responsabilità del prevenuto, si ritiene correttamente qualificato il fatto ex art. 640 c.p.

Non può essere accolta, nel caso di specie, la richiesta di riqualificazione ex art. 641 c.p.

Invero, nel caso richiamato dal difensore, e deciso con la sentenza della Suprema Corte n. 28168/2018, gli imputati avevano dapprima dissimulato il loro stato di insolvenza, consegnando al creditore un assegno bancario scoperto e, solo

successivamente, avevano esibito una falsa contabile di bonifico, assicurando la controparte circa l'effettivo pagamento.

In quel caso, la Corte di Cassazione ha (correttamente) ritenuto che il reato si fosse perfezionato con l'ottenimento della prestazione da parte della persona offesa ed il rilascio dell'assegno postale, che non era stato accompagnato da alcuna falsa assicurazione circa la solvibilità dei prevenuti.

Essi si erano pertanto limitati a consegnare un assegno scoperto, non facendo ricorso a condotte fuorvianti.

Non è quindi esatto sostenere che chiunque dissimuli l'esecuzione di un pagamento a mezzo di bonifico bancario incorre nel reato di insolvenza fraudolenta perché, nel caso sopra richiamato, la Cassazione ha stabilito che l'insolvenza fraudolenta si era già perfezionata prima della simulazione del bonifico bancario ed indipendentemente da esso.

Nel presente caso, invece, [REDACTED] ha fatto ricorso a documentazione bancaria artefatta, dal medesimo predisposta, al fine di assicurare la parte civile in ordine al già avvenuto pagamento del prezzo e, in forza di questa sua condotta, ha determinato [REDACTED] alla consegna del veicolo.

Il vantaggio patrimoniale, pertanto, è stato ottenuto dall'imputato mediante l'artificio e raggirò consistito nella predisposizione di documentazione bancaria falsa, che è condotta ben diversa dal limitarsi ad effettuare un pagamento sapendo di non disporre della necessaria provvista sul conto corrente, senza però spingersi a fornire alcuna ulteriore garanzia al proprio creditore.

Tenuto conto del fatturato annuo di [REDACTED] (750 milioni di euro), si ritiene di dover escludere la sussistenza della contestata aggravante.

Invero, si ritiene che il danno effettivamente patito dalla parte civile, ammontante a complessivi euro 5.750,00 (corrispondente alla differenza fra euro 22.500,00 ed il valore del veicolo al momento della restituzione, pari ad euro 15.000,00, meno euro 1.750,00 versati dall'imputato nel corso del giudizio), difficilmente potrebbe essere considerato di rilevante gravità per un individuo che non versi in condizioni di estrema povertà, e non può certo considerarsi tale nei confronti di una società per azioni che fatturi 750 milioni di euro all'anno.

In punto pena, valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., esclusa la contestata aggravante, ritenuto non potersi concedere le circostanze attenuanti

generiche (in ragione dello scorretto comportamento tenuto dall'imputato anche in sede processuale, ove ha reiterato la produzione di documentazione bancaria di dubbia provenienza), si stima congruo condannare F. [redacted] a mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

All'accertamento della penale responsabilità dell'imputato segue la sua condanna al risarcimento - in via provvisoriamente esecutiva - dei danni tutti cagionati alla parte civile costituita, quantificati in complessivi euro 8.600,00 (euro 5.750,00 per il danno patrimoniale oltre ad euro 2.850,00 per il danno non patrimoniale, determinato in via equitativa).

In ragione del tempo trascorso senza che il prevenuto abbia provveduto al pagamento della somma ancora dovuta, si stabilisce la provvisoria esecutorietà delle disposizioni civili, al fine di evitare che la proposizione del giudizio di appello possa costituire rimedio ulteriormente dilatorio del pagamento del dovuto. Segue, altresì, la condanna alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

Il carico del ruolo di udienza non ha consentito la redazione contestuale della motivazione, giustificando l'adozione del termine di giorni 45 per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 521, 533 - 535 c.p.p., 163 c.p.

DICHIARA

F. [redacted] colpevole del reato ascrittogli e, esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

F. [redacted] al risarcimento - in via provvisoriamente esecutiva - dei danni tutti arrecati alla parte civile costituita, che liquida in complessivi euro 8.600,00:

condanna P. [redacted] alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 2.200,00, oltre alle spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 544, co. III, c.p.p.

Fissa in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 13 settembre 2019

Il G.O.T.

dr.ssa Alessia ALBERTONE

Alessia Albertone

TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA
Dep. civile in C. [redacted]
Novara, il 28 09 2019

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
[redacted]

Refinita sentenza al n. 801/19 Modal. 2 ASD
in data 28/09/19 per contributo unificato
€ 237,00.

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
[redacted]